



Il Difensore Civico

**Decisione n. 3 del 22/06/2016**

**OGGETTO: OMISSIS.** - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** l'istanza acquisita in data **17 maggio 2016** al protocollo di questo Ufficio n. **1273**, con la quale il Sig. **OMISSIS in qualità di Presidente OMISSIS di OMISSIS**, ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto opposto da OMISSIS di OMISSIS relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere *“tutti quanti quei documenti autorizzativi che consentono a OMISSIS di poter accedere all'interno del OMISSIS non di sua proprietà”* nonché *“tutti quei documenti che possano dimostrare la presenza dell'Ente in parola all'interno del territorio già del OMISSIS sin dal lontano anno 1817”*.

**VISTA** la nota, prot. n. 1457 AC del 31.05.2016, con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, è stato richiesto al OMISSIS, di fornire entro 20 giorni le ragioni ostantive all'accoglimento della richiesta d'accesso.

**PRESO ATTO** che la predetta Amministrazione ha fornito riscontro nel termine assegnato rappresentando, con nota prot. n. 2750 del 10/06/2016 (acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 11.06.2016 al n. 1529), che sostanzialmente le ragioni del diniego risiedono nella circostanza che la richiesta riguarda una vicenda tutt'ora oggetto di giudizi penali nei quali la documentazione relativa all'intera fattispecie è già stata integralmente acquisita e che, per altro verso, è già stata riconosciuta dall'Autorità Giudiziaria la legittimazione dell'Ente ad effettuare gli interventi di OMISSIS.

**CONSIDERATO** che la richiesta si fonda sul presupposto in base al quale il Consorzio di Bonifica non avrebbe il diritto di effettuare gli interventi di manutenzione e che tale circostanza risulta invece accertata in base ai provvedimenti sin qui assunti dall'Autorità Giudiziaria (OMISSIS) la quale ha accertato che la manutenzione sul OMISSIS è stata da sempre effettuata dal personale del OMISSIS

**RITENUTO** in ogni caso dover rilevare:

- la assoluta genericità della richiesta, peraltro riferita a non meglio precisati documenti relativi ad un arco temporale di quasi 100 anni.
- l'assenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” come espressamente prescritto dall'art. 22, comma 1 lett. b) della medesima legge 241/1990;



Il Difensore Civico

**RITENUTO**, pertanto, che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

1. di non accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. OMISSIS **in qualità di OMISSIS di OMISSIS**.
2. di comunicare il presente atto a norma dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente e al OMISSIS” di OMISSIS

*Il Difensore civico regionale*  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n° 82/2005.